



UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CIRO'MARINA
(Cirò Marina, Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola, Strongoli, Umbriatico
Verzino)

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALLE PERSONE CHE INTENDONO USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE, AI SENSI DELLA D.G.R. n.503/2019 e S.M.I."

**-PERIODO DAL 1 GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026-
SCADENZA 20.02.2026**

PREMESSO CHE

La **Legge 8 novembre 2000, n. 328** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*":

- assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione;
- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- all'art. 8, comma 5, disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.lgs. 112/1998;
- all'art. 4, commi 1, 2 e 3, prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, attraverso il finanziamento plurimo, cui concorrono gli Enti locali, le Regioni e lo Stato;
- prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali;

La **Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.**, "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000*", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26:

- riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- all'art. 9 commi 1 e 2, assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica, all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;

Vista la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.*" la quale definisce il nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti

territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali - e il relativo **Regolamento n. 22 del 25 novembre 2019** e ss.mm.ii. *“Procedure di Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle Strutture a ciclo residenziale e semi residenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”* approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 25 ottobre 2019 e pubblicato sul BURC n. 131 del 25 novembre 2019;

Evidenziato che:

-L'allegato A alla D.G.R. n. 503/2019 e ss.mm.ii., *“4.2.3 Modalità di accesso dell'persona nella Struttura”* così come modificato ed integrato con la Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 e ss.mm.ii. stabilisce che:

1. Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare la persona e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi;
2. L'accesso della persona in una Struttura socio-assistenziale residenziale o semiresidenziale può avvenire solo dopo la presa in carico della stessa persona da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;
3. Nella eventualità di accesso al servizio da parte di una persona fuori dal proprio ambito territoriale, l'Ufficio di Piano dovrà provvedere a trasmettere all'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito nel quale insiste la Struttura ospitante, la Relazione Sociale e la presa in carico dell'persona.
4. La persona che intende ricevere un servizio extra regione, solo se motivatamente necessario e in assenza di servizi di carattere regionale, è tenuto a partecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, nelle modalità previste dall'Allegato “1” alla D.G.R. n. 72/2024, parametrando la retta per quanto stabilito dalla normativa regionale del servizio ospitante;
5. Per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale. La struttura di accoglienza ha l'obbligo di informare dell'avvenuta accoglienza del Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i minorenni, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente.
6. In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.

Considerato che con la **Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023** *“MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019”* pubblicata sul BURC n. 212 del 28 settembre 2023 e **D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023:**

-è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, in considerazione dei risultati dell'applicazione nell'anno in corso 2023 del riparto secondo i principi di cui alla DGR 735/2022, si determina, anche per l'anno 2024, la medesima ripartizione basata sul 60% calcolato in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ambito e sul 40 % calcolato in proporzione dei posti “Accreditati” alla data del 31 dicembre 2023 residenziali e semi-residenziali in ciascun ambito;

-è stato stabilito che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali anche per l'anno 2024, esclusivamente in favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;

VISTE INOLTRE:

-la **D.G.R. n. 669 del 14 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 e all'Allegato 1 che sostituisce integralmente l'Allegato 1 della DGR 503/2019;

-la **D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022**, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente deliberazione n. 669 del 14 dicembre 2022, con la sola modifica relativa all'importo della franchigia;

-la **D.G.R. n.72 del 4 marzo 2024** con la quale:

- è stata modificata la disposizione di cui alla D.G.R. 499/2023, come confermata con la D.G.R. 512/2023, relativa al riparto dei fondi, per l'anno 2024, come segue: “tenendo conto, per il 60%, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40%, dei posti accreditati in ciascun Ambito al 31 dicembre 2023 residenziali e semi residenziali;
- è stato approvato, per i motivi indicati in premessa della stessa D.G.R., l'Allegato 1 Tipologie – Servizi – Rette – Modalità di Calcolo”, che sostituisce integralmente l'Allegato 1 approvato con la D.G.R. 512/2023;

-la **D.G.R. n 362 del 10 Luglio 2024**, pubblicata sul BURC n.156 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto: *“Approvazione modifiche al Regolamento regionale del 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all' Allegato A del Regolamento regionale del 25 novembre 2019, n. 22”*

PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la *“Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali”* e l'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO CHE

- Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale;
- il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche;
- la finalità del contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., corrispondente all'erogazione di tali servizi è diretta a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, mediante l'accesso a idonei servizi di accoglienza/assistenza (residenziale, semiresidenziale o domiciliare) anche nel caso siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al pagamento di tali servizi.
- il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali in strutture socio assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, o domiciliare nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta.
- il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell'persona, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi alla persona.
- la misura del contributo erogabile dall'Ente pubblico (partecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico dell'ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Considerato che l'Art. 23 del Regolamento n.22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, “Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali” che evidenzia come: i Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:

- acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Dato atto inoltre che

-La scelta tra le modalità di cui al punto 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;

-mediante l'autorizzazione e l'accreditamento vengono individuati gli operatori economici che possono erogare il servizio, mentre è la persona finale che sceglie la struttura a cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato), anche attraverso i titoli per l'acquisto delle prestazioni socio-assistenziali;

-per una corretta collocazione dell'persona nella Struttura socio-assistenziale più adatta è necessario una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione Multidimensionale dell'ASP territoriale di competenza;

-la Regione Calabria provvede di anno in anno al trasferimento di risorse per la copertura dei servizi di cui alla presente;

-l'Ambito Territoriale di Cirò Marina sulla scorta delle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione Calabria per l'anno corrente instaura rapporti amministrativi con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti ammessi mediante istanza di cui al presente avviso;

Rilevato che

- l'Ambito Sociale di Cirò Marina intende sottoscrivere le Convenzioni con gli Enti gestori delle strutture per l'annualità 2026, previo trasferimento di fondi da parte della Regione Calabria all'uopo destinate e coerentemente con la programmazione di Ambito, al fine di garantire l'accesso e l'integrazione della retta prevista dalla normativa in vigore;

RENDE NOTO

Che è aperta la procedura finalizzata alla presentazione delle domande per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione della retta per le personeresidenti nell'ATS di Cirò Marina comprendente i Comuni di Cirò Marina (capofila), Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola, Strongoli, Umbriatico Verzino che intendono beneficiare dei servizi offerti dalle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale e semiresidenziale, gestiti da Soggetti privati (autorizzati al funzionamento in via definitiva e accreditati istituzionalmente ai sensi della DGR 503/2019 e ss.mm.ii.) -PERIODO DAL 1° GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2026.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii., il collocamento della persona nella struttura socio assistenziale a ciclo residenziale o semiresidenziale e l'ammissione all'integrazione della retta avviene a fronte di un preciso e motivato Progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito presso il Comune Capo Ambito. L'eventuale erogazione del contributo, a parziale/totale copertura della retta, è pertanto commisurato alla durata del progetto elaborato.

Per l'ammissione all'integrazione della retta, oltre la Relazione sociale con valutazione del bisogno, si dovrà acquisire, una Relazione sanitaria redatta dal medico curante o da altro specialista dalla quale si evinca la compatibilità all'inserimento in struttura socio assistenziale a ciclo residenziale o semiresidenziale e nei casi in cui sia ritenuto opportuno il Servizio potrà richiedere l'ausilio dell'Unità di Valutazione dell'ASP competente per territorio.

ART. 2 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA PRESA IN CARICO

La presa in carico ed eventuale ammissione all'integrazione della retta per l'inserimento nelle strutture socio assistenziali a ciclo residenziale o semiresidenziale conseguente al presente Avviso verrà effettuata esclusivamente per il periodo temporale compreso tra il 01.01.2026 ed il 31.12.2026.

ART. 3. REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale i seguenti:

- cittadinanza italiana o, nel caso di cittadino straniero, il possesso del permesso di soggiorno;
- residenza in uno dei Comuni citati facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- requisiti previsti dalla D.G.R. n.503/2019 e relativi allegati, e ss.mm.ii.

ART. 4– MODALITA' DI ACCESSO

I richiedenti dovranno far pervenire la domanda di presa in carico ed eventuale ammissione all'integrazione della retta **entro il 20.02.2026** all'Ufficio di Piano del Comune di Cirò Marina, presso il Protocollo del Comune di Cirò Marina, oppure a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ciromarina@asmepec.it.

La domanda dovrà essere debitamente firmata dal soggetto interessato o dal soggetto richiedente (familiare o tutore) in ogni sua parte.

Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto richiedente, sarà tenuta in considerazione l'ultima in ordine temporale.

Il Comune di Cirò Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato o tardivo o non corretto inoltro delle domande, restando la relativa responsabilità esclusivamente in carico al soggetto che inoltre la domanda.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Istanza di partecipazione (Allegato A Mod Domanda), compilata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale sociale di Cirò Marina, sottoscritta dall'interessato, da un familiare o dal tutore, allegando documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i soggetti;
- b. Verbale di nomina di Amministratore di sostegno/tutore (se presente);
- c. Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare, sociosanitario, minori in base alla diversa tipologia di accesso al servizio;
- d. Copia del verbale di invalidità civile e/o verbale attestante la condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92;
- e. Modello ObisM per l'anno 2025 e, successivamente, per l'anno 2026 in base alla diversa tipologia di accesso al servizio;
- f. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.n. 445/2000 (Allegato B) con la quale vengono indicati i soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o con la quale viene dichiarato l'inesistenza di soggetti di cui art. 433 del Codice Civile;
- g. L'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, etc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento del servizio nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano (Allegato C);
- h. Certificato medico-relazione sanitaria, redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socio-assistenziale;
- i. Copia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'inserimento in struttura (se presente);
- j. Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia (ALLEGATO D) resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/2000.

La predisposizione dell'istanza di ammissione a retta deve essere presentata anche dagli ospiti già presenti in strutture socio-assistenziali per come previsto dal presente avviso.

Le richieste pervenute oltre la data specificata saranno valutate dall'Ufficio di Piano e se ritenute idonee saranno poste in una lista di attesa, e valutate trimestralmente per eventuale scorrimento di graduatoria.

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Cirò Marina stilerà apposita graduatoria di accesso in base alla diversa tipologia di servizio richiesto in base ai criteri di seguito riportati:

ART. 6.1_Criteri di valutazione per la frequenza dei Centri Diurni per persone con disabilità

CONDIZIONI DI DISABILITA'	PUNTI
Persona con disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) e/o invalido al 100% con accompagnamento	10
Persona con disabilità (art. 3 c. 1. L. 104/92) e/o invalido al 100%	8
Persona con invalidità inferiore al 100%	4
CONDIZIONI FAMILIARI	PUNTI
Persona che vive da sola	10
Persona che vive con coniuge e/o altri familiari con disabilità certificata	8
Persona che vive con coniuge e/o altri familiari anziani autosufficienti che hanno compiuto i 65 anni di età	6

Persona che vive con coniuge e/o altri familiari autosufficienti che non hanno compiuto i 65 anni di età	4
CONDIZIONE ECONOMICA	PUNTI
ISEE: da € 0 a € 5.000,00	10
ISEE: da € 5.001,00 a € 9.000,00	8
ISEE: da € 9.001,00 a € 15.000,00	6
ISEE: da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
ISEE: da € 20.001,00 a € 25.000,00	2
ISEE: superiore a € 25.000,00	0
CONDIZIONE ABITATIVA	PUNTI
In locazione e/o riscatto- mutuo	2
Casa Popolare	1
Proprietà/usufrutto/titolo gratuito	0
CONDIZIONE SOCIALE	PUNTI
Valutazione da parte del servizio professionale	da 0 a 10

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine:

- Persona più giovane d'età;
- Persona con ISEE più basso.

ART. 6.2_Criteri di valutazione per la frequenza del Centro Diurno socio-educativo per minori con disabilità

CONDIZIONI DI DISABILITA'	PUNTI
Minore con disabilità con indennità di accompagnamento	10
Minore con disabilità con indennità di frequenza	8
Minore con disabilità che non percepisce indennità	4
CONDIZIONI FAMILIARI	PUNTI
Nucleo monogenitoriale	10
Presenza di altri minori in condizioni di disabilità	8
Presenza di genitore con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente	7
Nucleo familiare composto da entrambi i genitori	6
SITUAZIONE LAVORATIVA	PUNTI
Nucleo familiare composto da genitori entrambi lavoratori	10
Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore	8
Nucleo familiare composto da genitori entrambi disoccupati	6
CONDIZIONE ECONOMICA	PUNTI
ISEE: da € 0 a € 5.000,00	10
ISEE: da € 5.001,00 a € 9.000,00	8
ISEE: da € 9.001,00 a € 15.000,00	6
ISEE: da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
ISEE: da € 20.001,00 a € 25.000,00	2
ISEE superiore a € 25.000,00	0
CONDIZIONE ABITATIVA	PUNTI
In locazione e/o riscatto - mutuo	2
Casa Popolare	1
Proprietà/usufrutto/titolo gratuito	0
CONDIZIONE SOCIALE	PUNTI
Valutazione da parte del servizio professionale	da 0 a 10

Per coloro i quali è presente un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria., è prevista la priorità di accesso previa verifica e valutazione da parte dell'Ufficio di Piano della persistenza delle condizioni sociali che hanno determinato il provvedimento stesso. Tale principio vige anche per i beneficiari per i quali l'Autorità Giudiziaria potrebbe emettere un provvedimento.

ART. 6.3_Criteri di valutazione per la frequenza del Centro diurno per minori

SITUAZIONE FAMILIARE	PUNTI
Nucleo monogenitoriale	10
Presenza di genitore con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente	8
Presenza di minori in condizioni di disabilità	6
Nucleo familiare composto da entrambi i genitori	4
SITUAZIONE LAVORATIVA	
Nucleo familiare composto da genitori entrambi lavoratori	10
Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore	8
Nucleo familiare composto da genitori entrambi disoccupati	6
CONDIZIONE ECONOMICA	PUNTI
ISEE: da € 0 a € 5.000,00	10
ISEE: da € 5.001,00 a € 9.000,00	8
ISEE: da € 9.001,00 a € 15.000,00	6
ISEE: da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
ISEE: da 20.001,00 a 25.000,00	2
ISEE superiore a € 25.000,00	0
CONDIZIONE ABITATIVA	PUNTI
In locazione e/o riscatto - mutuo	2
Casa Popolare	1
Proprietà/usufrutto/titolo gratuito	0
CONDIZIONE SOCIALE	PUNTI
Valutazione da parte del servizio professionale	da 0 a 10

Per i nuclei familiari nei quali è presente 1 o più minori con disabilità certificata, saranno attribuiti ulteriori 2 punti

Per coloro i quali è presente un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, è prevista la priorità di accesso previa verifica e valutazione da parte dell'Ufficio di Piano della persistenza delle condizioni sociali che hanno determinato il provvedimento stesso. Tale principio vige anche per ibeneficiari per i quali l'Autorità Giudiziaria potrebbe emettere un provvedimento.

ART. 6.4_ Criteri di valutazione strutture residenziali per persone con disabilità

CONDIZIONI DI DISABILITA'	PUNTI
Persona con disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) e/o invalido al 100% con accompagnamento	10
Persona con disabilità (art. 3 c. 1. L. 104/92) e/o invalido al 100%	8
Persona con invalidità inferiore al 100%	4
CONDIZIONI FAMILIARI E SOCIALE	PUNTI
Persona sola	10
	8
Persona sola ma con presenza di rete familiare	
Persona autonoma e/o con buona rete. Presenza di figli e/o potenziali care-giver. Rete supportante.	4
CONDIZIONE ECONOMICA	PUNTI
ISEE: da € 0 a € 5.000,00	10
ISEE: da € 5.001,00 a € 9.000,00	8
ISEE: da € 9.001,00 a € 15.000,00	6
ISEE: da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
ISEE: da 20.001,00 a 25.000,00	2
ISEE superiore a € 25.000,00	0
CONDIZIONE ABITATIVA	PUNTI
In locazione e/o riscatto - mutuo	2
Casa Popolare	1
Proprietà/usufrutto/titolo gratuito	0
CONDIZIONE SOCIALE	PUNTI
Valutazione da parte del servizio professionale	da 1 a 10

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine:

- Persona sola;
- Isee socio-sanitario più basso.

Coloro i quali sono già presenti in struttura a seguito di un provvedimento di inserimento da parte dell'Autorità Giudiziaria acquisiscono priorità di accesso previa verifica e valutazione da parte dell'Ufficio di Piano della persistenza delle condizioni sociali che hanno determinato il collocamento.

Per i futuri ospiti per i quali l'Autorità Giudiziaria potrebbe emettere provvedimento di inserimento presso una struttura socio-assistenziale, l'Ufficio di Piano verifica la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, e laddove essi ricorrano in ordine ai requisiti di accesso e alla compatibilità delle condizioni psico fisiche del soggetto con la natura socio assistenziale della struttura ospitante, può ratificare il provvedimento attraverso la presa in carico della persona.

ART.6.5_Criteri di ammissione in altre tipologie di strutture

Per tutte le tipologie di persone non menzionate nei punti sopra descritti la presa in carico e relativa ammissione a retta farà fede ad eventuali disposizioni delle Autorità Giudiziaria o ad eventuale valutazione del Servizio Sociale Territorialmente competente sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 7 - ITER DI VALUTAZIONE E PRESA IN CARICO

L'Ufficio di Piano dell'ATS di Cirò Marina procederà ad esaminare e valutare le istanze pervenute, secondo processo valutativo suddiviso in due fasi:

1. Verifica della conformità delle istanze presentate e della completezza documentale. È previsto l'istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative della domanda. In tal caso la regolarizzazione della richiesta deve essere effettuata entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora nel predetto termine il richiedente non provveda a regolarizzare la domanda e l'amministrazione non sia in grado di reperire autonomamente la documentazione mancante, la domanda sarà posta in lista di attesa per essere valutate trimestralmente dall'Ufficio di Piano.

2. Valutazione delle richieste conformi e complete da parte dell'Ufficio di Piano che, procederà alla definizione della graduatoria secondo i criteri disposti dall'Art.6 del presente Avviso e, laddove ricorrano le condizioni previste (rispondenza ai requisiti specifici di accesso previsti dalla D.G.R. n. 503/2019 e dal Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii.), con la successiva presa in carico per l'inserimento in struttura socio-assistenziale a ciclo residenziale o semiresidenziale.

L'ammissione all'integrazione della retta può avvenire solo dopo la presa in carico della persona da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva disponibilità di posti in assistenza e comunque sarà subordinato alla sussistenza di risorse finanziarie all'uopo destinate senza che la persona abbia nulla a che pretendere da questo Ente.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE RETTA E MODALITÀ DI CALCOLO

Per la quota di partecipazione della persona al contributo a retta, da parte del Comune capo Ambito, si dovrà fare espresso riferimento a quanto disciplinato dalla DGR n. 72 del 04 marzo 2024 avente ad Oggetto: *Approvazione Modifiche D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e Allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii."*

Si specifica che:

- l'istanza prodotta dalla persona non dà alcun diritto all'ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente;
- le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti;
- anche per le persone esonerate dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi;
- relativamente al calcolo della compartecipazione della retta da parte della persona, il Comune capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di fondi da destinarsi, quantifica la quota spettante, per come previsto dalla normativa vigente;
- alla data di pubblicazione del presente avviso non è possibile determinare con certezza il numero delle persone ammessi all'integrazione a retta il cui numero dipenderà dall'effettivo trasferimento di Fondi da parte della Regione Calabria e dall'approvazione della Programmazione dei fondi da parte della Conferenza dei Sindaci;

ART. 9- TRATTAMENTO DATI

I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per la seguente finalità: per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione della retta dei cittadini che intendono usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio-assistenziali a ciclo residenziale o semiresidenziale. Tutti i dati personali raccolti dall'Amministrazione nell'ambito della presente procedura verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società "ASMEL", (DELIBERAZIONE n. 156 del 03/12/2024).

Il Responsabile del trattamento dei dati è la d.ssa Ferrari Maria Natalina, Responsabile del Settore Area Servizi alla Persona del Comune di Cirò Marina, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 679/2016, dell'art.18 del D.Lgs. n. 51/2018 e del vigente Regolamento UE 2016/679, giusto decreto n.11 del 27.11.2024

ART. 11 - CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto all'art. 71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.

ART. 12 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'ammissione all'integrazione della retta avverrà compatibilmente con le risorse disponibili e all'uso destinate, senza che l'persona abbia nulla a che pretendere da questo Ente. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

Il Comune di Cirò Marina si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o dovesse venir meno, per qualsiasi ragione, la possibile copertura finanziaria che l'Ambito dovrà programmare, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Cirò Marina.

ART. 13-INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Informazioni in merito al presente avviso potranno essere richiesti al Comune di Cirò Marina tramite lo sportello di Segretariato Sociale nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle 09.00 alle 12:00 e Giovedì 16.00 alle 18.00, e presso i punti PUA di Strongoli nel giorno di Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e Verzino nel giorno di Lunedì dalle 10.00 alle 12.00.

Cirò Marina, 02/02/2026

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Natalina Ferrari**